

TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO N. R . F. 4122/2013

Visto il programma di liquidazione predisposto dal curatore fallimentare depositato in data 08.06.2018,

preso atto che non è stato possibile costituire il Comitato dei Creditori,

(impregiudicato il potere/dovere di rilasciare, in piena autonomia e separata sede, le autorizzazioni di cui all'art. 25, comma 1 n. 6, l. f.) **autorizza** l'esecuzione degli atti (di liquidazione) a esso conformi disponendo tuttavia che il prezzo base dei singoli lotti della prima vendita competitiva pubblicizzata dal curatore venga fissato nella misura del 75% del prezzo di perizia e, in caso di infruttuosità della medesima (e di quelle a seguire), il prezzo base dei singoli lotti venga fissato riducendo nella misura del 75% quello della precedente vendita infruttuosamente esperita (senza possibilità di presentare l'offerta minima nella misura del 75%) non essendo obbligatoria in sede fallimentare l'applicazione delle norme del c.p.c. in tema di esecuzione immobiliare.

Si comunichi.

Varese, 20/06/2018

dr.ssa Manuela Palvarini

